

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n.378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.254 del 28 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’articolo 52, comma 18 ;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Beneficiari e ripartizione della somma stanziata)

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2002, quantificate in euro 6.234.946,57 annui, le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata “la legge”.
2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.

3. L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre-dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a euro 258.000.
4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.

Articolo 2

(Condizioni ed elementi di valutazione)

1. Costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e l'ottenimento del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
2. Gli elementi da valutare ai fini della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti:
 - a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente;
 - b) personale applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, così suddiviso:
 - 1) a tempo indeterminato;
 - 2) a tempo determinato;
 - 3) con contratto di formazione lavoro;
 - 4) con contratto di apprendistato;
 - 5) part-time;
 - 6) giornalisti iscritti all'Albo professionale.
3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dal richiedente ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attività radiofonica.

Articolo 3 (Separazione contabile)

1. I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altra attività.

Articolo 4 (Assegnazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, è assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.

2. Il contributo è erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.

3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debtrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5 (Domanda di ammissione al contributo)

1. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente decreto. La domanda deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni – Direzione generale concessioni e autorizzazioni – Divisione VII - V.le America 201 – 00144 ROMA.

2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita;

b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale;

c) l'indicazione della media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello stanziamento di cui all'articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del relativo contributo:

e) la dichiarazione di aver presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;

f) l'indicazione del personale occupato, suddiviso secondo le categorie di cui all'articolo 1, comma 3, corredata dall'estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.

Articolo 6

(Esclusione e revoca del contributo)

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano

assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti.

b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.

2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma ,

Il Ministro delle comunicazioni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TABELLA A

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'articolo 2, ai fini della formazione della graduatoria:

a) Fatturato: fino a punti 60

media dei fatturati inferiore a 51.000 euro: punti 30

media dei fatturati da euro 51.000 a euro 258.000: punti 50

media dei fatturati oltre euro 258.000 : punti 60

Per le emittenti i cui titolari, in corso d'anno, abbiano modificato la natura giuridica ovvero abbiano effettuato i trasferimenti d'azienda previsti dalla normativa vigente, il fatturato annuo è dato dalla somma dei fatturati conseguiti da ciascun soggetto nella rispettiva porzione di anno in cui il medesimo ha rivestito la qualifica di titolare dell'emittente.

c) Personale dipendente in regola con le vigenti norme in materia previdenziale

occupati a tempo indeterminato: 60 punti per ogni dipendente;

occupati a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto part-time: 30 punti per ogni dipendente;

giornalisti iscritti all'Albo professionale: 90 punti per ogni dipendente.

Il Ministro delle comunicazioni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO B

Schema da utilizzare per la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ministero delle comunicazioni
Direzione Generale Concessioni
e autorizzazioni – Divisione VII –
Settore contributi
V.le America 201 – 00144 Roma
Fax: 06/54445013

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2002, per l'anno

La società/fondazione/associazione,
Sede legale
partita IVA
codice fiscale
titolare dell'emittente radiofonica locale a carattere commerciale/comunitario
denominata
con sede operativa principale ubicata nella Regione
in persona del legale rappresentante

CHIEDE

L'ammissione alle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamata dall'articolo 76 del citato d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- a) che la società/fondazione/associazione richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ed ha inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei citati requisiti alla data del 30 settembre 2001;
- b) che la media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda è pari a euro

Sezione valida solo per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del DPCM 15 settembre 1987, n. 410.

- c) che ha presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce;
- d) che il personale occupato, applicato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, è così suddiviso:
 - 1) n. a tempo indeterminato;
 - 2) n. a tempo determinato;
 - 3) n. con contratto di formazione lavoro;
 - 4) n. con contratto di apprendistato;
 - 5) n. part-time;
 - 6) n. giornalisti iscritti all'Albo professionale.

Il/la dichiarante

.....

(firma per esteso o leggibile)

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2001 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996:

I dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATI ALLA DOMANDA:

- a) per le imprese richiedenti che gestiscono più di un'attività, impegno ad instaurare un regime di separazione contabile unitamente a uno schema di bilancio da cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente radiofonica e quelle inerenti ad altre attività;
- b) per le imprese che intendono essere ammesse anche alle quote dello stanziamento riservate alle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della Commissione istituita ai sensi del DPCM 15 settembre 1987, n. 410, estratto autentico del libro matricola e idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali, che attesti il personale occupato.

Il Ministro delle comunicazioni

Il Ministro dell'economia e delle finanze